

## INFORMATIVA ALLA CLIENTELA RELATIVA ALLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI (IBIPs)

ai sensi degli artt. 133 e 134 del Regolamento intermediari Consob (Delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018) e successive modifiche e recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediari

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Intermediari, la Banca in qualità di soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa ha l'obbligo di fornire prima dell'effettuazione dell'operazione ai clienti o potenziali clienti, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere l'attività di distribuzione svolta e il tipo di prodotti di investimento assicurativi che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni di investimento con cognizione di causa.

### Sezione I - Informazioni sul soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa

#### a) Dati relativi all'intermediario assicurativo

1) BANCA DI BOLOGNA 2) Iscritta dal 01/02/2007 alla Sez. D con il n° D000026997 del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto dall'IVASS ex art. 109 D. Lgs. 209/2005) in qualità di Banca autorizzata ex art. 14 del Testo Unico Bancario 3) Sede Legale: Piazza Galvani 4, Bologna (BO) 40124 4) Recapito telefonico: 0516571111 5) Indirizzo internet: <a href="http://www.bancadibologna.it">www.bancadibologna.it</a> indirizzo di posta elettronica certificata: <a href="mailto:info@cert.bancadibologna.it">info@cert.bancadibologna.it</a>
--

**Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario di cui alla Sezione I possono essere verificati consultando il RUI dal sito IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)). Sull'attività svolta ha competenza la CONSOB.**

### Sezione II - Informazioni sul modello di distribuzione

a) La Banca agisce in forza di accordo di collaborazione orizzontale ai sensi dell'art. 22, comma 10 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 con ASSICURA AGENZIA S.R.L. (l'Agenzia), società appartenente al Gruppo Bancario Cassa Centrale, con sede legale in Via Verzegnis, 15 - 33100 Udine, Codice Fiscale e Partita Iva n. 02036440226, iscritta alla sezione A del RUI ai sensi dell'art. 109 del Codice delle Assicurazioni Private (cd. CAP), intermediaria mandataria dell'Impresa di assicurazione ASSIMOCO Vita S.p.A, con sede legale in Via Giovanni Spadolini, 7, Milano (MI), 20141, di cui distribuisce i prodotti.

Nell'ambito di tale collaborazione, la Banca svolge il ruolo di intermediario proponente, avendo il contatto con il cliente per la stipula e gestione del contratto di polizza, mentre l'Agenzia svolge il ruolo di intermediario emittente avendo il contatto con la Compagnia in virtù di specifico mandato agenziale.

In particolare, l'Agenzia, in forza del citato accordo di collaborazione e di apposito mandato conferito dall'impresa di assicurazione di cui sopra, svolge nei confronti della Banca attività di assistenza commerciale, verifica del quietanzamento, incasso premi e gestione dei sinistri.

### Sezione III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto reclamo alla Banca o all'Impresa di Assicurazione preponente.

Per quanto riguarda la Banca, che tratterà i reclami relativi al collocamento dei prodotti, il reclamo va inoltrato per iscritto a: BANCA DI BOLOGNA, Ufficio Reclami, Bologna, Piazza Galvani 4; e-mail [info@bancadibologna.it](mailto:info@bancadibologna.it) Per l'inoltro dei reclami all'Impresa proponente si rinvia al DIP aggiuntivo ed al KID circa la modalità di presentazione ed i recapiti.

Il contraente ha la possibilità, inoltre, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, anche a mezzo pec [tutela.consumatore@pec.ivass.it](mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it) o fax 06.42133206, oppure alla CONSOB, Via Giovanni Battista Martini, n. 3 - 00198 Roma, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

Il contraente, infine, ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nei DIP aggiuntivi.

### Sezione IV - Informazioni relative alle partecipazioni dirette o indirette della Banca

La Banca, con riguardo al contratto proposto, dichiara:

a) di non essere detentrica di partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle imprese di assicurazione di cui offre il prodotto;

b) che le imprese di assicurazione o le imprese controllanti le Imprese di assicurazione stesse, di cui sono offerti i prodotti, non sono detentrici di partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca.

## **Sezione V - Informazioni sul prodotto di investimento assicurativo e sull'attività di distribuzione assicurativa.**

La Banca, con riguardo al contratto proposto, dichiara:

- a) fornisce consulenza gratuitamente, mediante rilascio di una raccomandazione personalizzata ai sensi dell'art. 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private e dell'art. 135 quater, co. 1 del Regolamento Intermediari Consob. In particolare, la Banca effettua la distribuzione del Prodotto di Investimento Assicurativo (IBIPs) in abbinamento al servizio di consulenza in materia di investimenti e consegna sempre al cliente una dichiarazione di adeguatezza, oltre al KID, dip Aggiuntivo.
- b) non distribuisce prodotti IBIPs che non siano adeguati;
- c) non distribuisce in modo esclusivo i prodotti d'investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione. La Banca mette a disposizione le denominazioni delle imprese per le quali colloca i prodotti;
- d) distribuisce prodotti d'investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti d'investimento assicurativi di una o più Imprese di assicurazioni;
- e) fornisce, anche attraverso la documentazione precontrattuale del prodotto, in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul medesimo, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;
- f) fornisce, attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 (cd. KID), le indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte. Per ulteriori informazioni sul prodotto di investimento assicurativo, si rimanda al KID e al DIP aggiuntivo IBIP dell'Impresa di Assicurazione.
- g) I premi pagati dal cliente alla Banca e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese di assicurazione, regolati per il tramite alla Banca, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio della Banca stessa;
- h) la Banca ha elaborato una 'Policy di rilevazione e gestione degli incentivi e della ricerca in materia di investimenti' volta ad identificare e prevenire o gestire le situazioni di conflitto di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, nella quale sono descritte le disposizioni organizzative e amministrative da mantenere ed applicare per evitare che tali situazioni incidano negativamente sugli interessi dei clienti. Prima dell'esecuzione dell'operazione la Banca informa chiaramente i clienti della natura e delle fonti dei conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

## **Sezione VI - Informazioni relative alle remunerazioni**

- a) Gli intermediari di cui alla sezione I percepiscono complessivamente, a titolo di remunerazione per la propria attività, una commissione calcolata in percentuale sul premio assicurativo versato dal cliente che non costituisce aumento di premio per il cliente stesso.
- b) l'informativa sui costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, dall'articolo 121-sexies del CAP e dalle disposizioni regolamentari di attuazione, è fornita attraverso la consegna del KID, dei documenti informativi di cui all'articolo 185 del CAP, nonché ai sensi dell'art. 135 terdecies del Regolamento Intermediari Consob.

## **Sezione VII è Offerta fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza**

Nel caso in cui i prodotti di investimento assicurativi vengano distribuiti fuori dai locali o mediante tecniche di comunicazione a distanza, la Banca e/o il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede:

- a) valuta la coerenza con le richieste ed esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente, l'adeguatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto, acquisendo, a tal fine, ogni utile informazione;
- b) osserva gli ulteriori obblighi comportamentali previsti dalla normativa vigente;
- c) consegna al cliente o potenziale cliente, prima dell'effettuazione dell'operazione, copia della documentazione informativa prescritta dalla vigente disciplina;
- d) consegna al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto.

ultimo aggiornamento 31/12/2025